

Atto n. 22/06

**SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEI CLIENTI MT
AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI UTENZA
(Modifiche e integrazioni della deliberazione 28 dicembre 2004, n. 247)**

Documento per la consultazione

26 luglio 2006

Premessa

Con la deliberazione 28 dicembre 2004, n. 247, l'Autorità ha completato la disciplina riguardante la regolazione del numero di interruzioni senza preavviso lunghe introdotta con il Testo integrato della qualità dei servizi elettrici (deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4), individuando in particolare i requisiti tecnici cui gli impianti di utenza in alta e media tensione devono conformarsi per avere titolo agli indennizzi automatici. L'applicazione di tale disciplina per l'anno 2005 ha evidenziato, per varie ragioni, un numero molto basso di adeguamenti degli impianti di utenza da parte dei clienti. L'Autorità ritiene essenziale promuovere una più ampia adesione dei clienti, soprattutto di media tensione, all'iniziativa di adeguamento degli impianti finalizzata al miglioramento della continuità del servizio. Il presente documento contiene proposte, sviluppate alla luce delle evoluzioni della normativa tecnica che nel frattempo sono state conseguite, per semplificare gli adempimenti dei clienti per l'adeguamento dei propri impianti di utenza.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte prima dell'adozione del provvedimento.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro il 29 settembre 2006.

Indirizzi a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione consumatori e qualità del servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.313/263
fax: 02-65565.230
e-mail: consumatori@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>**

INDICE

1	Introduzione _____	3
2	Disciplina vigente _____	6
3	Ulteriore semplificazione dei requisiti per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW _____	8
4	Soluzioni di adeguamento strutturale semplificato per impianti con IMS e fusibili _____	12
5	Chiarimenti e semplificazioni circa l'applicazione della disciplina vigente _____	14
6	Orientamenti circa la definizione del CTS per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW _____	19

1 Introduzione

- 1.1 Dal 1° gennaio 2006 sono in vigore gli standard sul numero massimo di interruzioni senza preavviso lunghe (di durata superiore a 3 minuti) sulle reti di alta e media tensione. In caso di violazione di tali standard, le imprese distributrici devono versare una penalità, secondo un certo regime di gradualità.
- 1.2 Con la deliberazione 28 dicembre 2004, n. 247 (di seguito: delibera n. 247/04), l'Autorità ha stabilito i requisiti tecnici che gli impianti elettrici dei clienti finali e altre utenze alimentati in alta e media tensione devono possedere per assicurare selettività dei guasti monofase e polifase, e in tal modo evitare che un guasto con origine sull'impianto di utenza provochi una disalimentazione anche di altri utenti di media e bassa tensione connessi alla stessa linea. I clienti che dimostrano di aver adeguato i propri impianti mediante opportuna dichiarazione di adeguatezza, da consegnare all'impresa distributtrice di competenza, hanno titolo a un indennizzo (pari alla penalità versata dall'impresa distributtrice) nel caso subiscano un numero annuo di interruzioni superiore agli standard applicabili. Con la stessa delibera, è stato fissato il valore del "corrispettivo tariffario specifico" (di seguito: CTS) che i clienti alimentati in media tensione devono corrispondere qualora non adeguino, entro un certo tempo, i propri impianti ai requisiti tecnici fissati dall'Autorità. La disciplina vigente è illustrata in dettaglio nel capitolo 2 del presente documento.
- 1.3 Con la delibera n. 247/04, l'Autorità ha indicato che la promozione della continuità del servizio, in particolare sulle reti di media e alta tensione, richiede un approccio "di sistema", che prevede il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate dal problema: non solo le imprese distributtrici ma anche i clienti circuitualmente connessi a tali livelli di tensione. Si tratta di un approccio innovativo, il cui successo dipende anche dal grado di adesione dei clienti e che richiede inevitabilmente la messa a punto e affinamento periodico degli strumenti di regolazione impiegati, in relazione agli effetti ottenuti e alla luce degli sviluppi della normazione tecnica in materia. In occasione di tali affinamenti, l'Autorità ritiene necessario perseguire la massima semplificazione possibile della disciplina vigente.
- 1.4 Una prima analisi del comportamento dei clienti (AT ed MT) circa quanto disposto nella delibera n. 247/04 muove dalla constatazione del numero molto basso di dichiarazioni di adeguatezza che sono state inviate nel corso dell'anno 2005 alle imprese distributtrici da parte dei clienti per avere titolo agli indennizzi automatici. Come previsto dalla normativa, tutti i clienti di media e alta tensione sono stati informati con una lettera individuale. Con riferimento all'anno 2005, per quanto riguarda i clienti AT sono state riscontrate 55 dichiarazioni di adeguatezza, di cui 9 non valide, su un totale di 460 clienti AT attivi al 15/06/05. Circa i clienti MT, sono state riscontrate 1.083 dichiarazioni di adeguatezza per clienti con potenza disponibile superiore a 500 kW (di cui 209 non valide) e 996 dichiarazioni di adeguatezza per clienti con potenza disponibile inferiore o pari a 500 kW (di cui 172 non valide), su un totale di 96.528 clienti MT serviti da Enel distribuzione e dalle principali imprese distributtrici.
- 1.5 La bassa risposta dei clienti alla delibera n. 247/04 è da ascrivere a diversi fattori, tra cui:

- a) le inevitabili inerzie a implementare sul sistema un approccio fortemente innovativo basato sul contributo attivo delle parti interessate, solo in parte superate con il notevole sforzo divulgativo prodotto¹;
- b) la progressività dell'approccio impiegato, che ha previsto fino ad ora, per la stragrande maggioranza dei clienti (tutti quelli con potenza disponibile inferiore o pari a 500 kW), la presenza del solo incentivo dovuto agli indennizzi automatici, mentre ha previsto l'applicazione del CTS ai soli clienti con potenza disponibile superiore a 500 kW (per i clienti con potenza disponibile inferiore o pari a 500 kW, l'applicazione di tale corrispettivo è prevista a partire dal 1° gennaio 2008);
- c) i costi delle modifiche impiantistiche finalizzate all'adeguamento dei clienti MT, in special modo quelli con potenze disponibili ridotte (< 400 kW) e situazioni impiantistiche semplificate². In particolari situazioni (clienti MT dotati di trasformazione MT/BT su palo, con consegna MT e misura BT, ma anche clienti MT con cabina in elevazione) i costi per conseguire l'adeguamento risultano elevati, in ragione delle implicazioni in termini di opere civili necessarie.

1.6 L'Autorità ritiene essenziale promuovere una più ampia adesione dei clienti di media tensione alle iniziative finalizzate al miglioramento della continuità del servizio, cui fino ad ora si è riscontrata una adesione limitata. Il presente documento contiene proposte in tal senso, sviluppate alla luce delle evoluzioni della normativa tecnica di seguito indicate, ed esplora la possibilità di conseguire l'adeguamento strutturale degli impianti esistenti con soluzioni semplificate e più economiche per i clienti.

1.7 Nel periodo intercorso dall'emanazione della delibera n. 247/04, la normativa tecnica in materia di impianti dei clienti di media tensione ha conosciuto due importanti novità:

- a) il Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI), rispondendo positivamente all'invito formulato dall'Autorità con la delibera n. 247/04, ha emanato la norma 0-15 "Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali" (aprile 2006);
- b) nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con la deliberazione n. 136/04, nonché a seguito della pubblicazione del documento per la consultazione 1 agosto 2005 recante "Schema di direttive alle imprese distributrici per la definizione di regola tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta e media tensione", è attivo, presso il CEI, un gruppo di lavoro (GdL CEI 136) appositamente istituito ai fini della

¹ In particolare, nel corso dell'anno 2005, gli Uffici dell'Autorità hanno partecipato a numerosi incontri tecnici (oltre una quindicina) per presentare i contenuti della delibera n. 247/04; si stima che siano state contattate attraverso tali incontri circa 9.000 – 10.000 persone direttamente interessate (installatori e progettisti, oltre che clienti finali e imprese distributrici). Sono state inoltre predisposte pubblicazioni su riviste tecnico-scientifiche specializzate.

² Per questi clienti, la delibera n. 247/04 prevede comunque la possibilità di "requisiti semplificati" consistenti nell'attivazione di un contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria con un'impresa di manutenzione dotata di sistema di gestione della qualità certificato ai sensi della norma Iso 9001. Si veda il successivo cap.2.

compilazione di una norma tecnica di riferimento per l'adozione, da parte delle imprese distributrici, di opportune regole tecniche di connessione.

- 1.8 Nel processo che dovrebbe condurre all'adeguamento degli impianti MT esistenti, risulta opportuno tenere conto delle soluzioni tecniche individuate nell'ambito del predetto GdL CEI 136, così da mantenere la necessaria congruenza tra le prescrizioni applicabili alle nuove installazioni e quelle da applicare alle installazioni esistenti ai fini del loro adeguamento.
- 1.9 Risulta necessario altresì tenere conto dell'orientamento delle maggiori società di distribuzione (in particolare Enel distribuzione) verso l'esercizio dei sistemi a neutro compensato, con correnti di guasto a terra (a regime) dell'ordine delle decine di ampere (50 A), che permette notevoli vantaggi generali: maggiore probabilità di auto-estinzione dei guasti, minori sollecitazioni sugli isolamenti, più agevole dimensionamento degli impianti di terra delle cabine secondarie, coordinamento protezioni, etc.
- 1.10 Il presente documento contiene pertanto proposte di affinamento e semplificazione della disciplina vigente che potrebbero entrare in vigore, a seguito della consultazione, nel corso del 2006, per favorire il miglioramento della continuità del servizio sulle reti di media tensione grazie a un più massiccio adeguamento degli impianti di utenza da parte dei clienti MT. Non può essere dimenticato che la parte prevalente del miglioramento atteso dalla regolazione del numero delle interruzioni dipende dagli investimenti che le imprese distributrici devono effettuare sui propri impianti. I primi effetti di tale regolazione saranno valutabili nel corso dell'anno 2007 (sulla base dei dati di continuità relativi al 2006) e costituiranno motivo di valutazione ai fini della predisposizione delle proposte per la regolazione della qualità nel terzo periodo di regolazione (2008-2001) che saranno oggetto di successivi documenti per la consultazione.

Sintesi delle proposte

- 1.11 Attraverso la presente consultazione l'Autorità intende:
 - a) modificare i requisiti semplificati in materia di manutenzione agli impianti dotati di IMS e fusibili in relazione alla nuova norma CEI 0-15;
 - b) includere tra le imprese che possono effettuare la manutenzione agli impianti dotati di IMS e fusibili anche le imprese abilitate all'effettuazione della manutenzione agli impianti elettrici ai sensi della legge 46/90, seppur prive di sistema di gestione della qualità certificato ai sensi della norma ISO 9001 da organismo accreditato;
 - c) introdurre quale ulteriore requisito il vincolo di 400 kVA quale taglia massima del trasformatore oltre al vincolo esistente circa la massima potenza impegnata dal cliente (<400 kW);
 - d) introdurre altri affinamenti minori per rendere coerenti i requisiti tecnici di adeguamento con i requisiti previsti per le nuove connessioni;
 - e) esplorare la possibilità di far afferire all'ambito di pertinenza dell'impresa distributtrice gli impianti di utenza oggi costituiti da posti di trasformazione su palo, tipicamente di piccola potenza (<100 kVA);

- f) esplorare la possibilità di impiegare una soluzione tecnica semplificata per conseguire l'adeguamento strutturale degli impianti di utenza oggi ricompresi nella tipologia cui si applicano i requisiti semplificati;
- g) fornire alcuni chiarimenti su alcuni punti della disciplina esistente, onde consentirne una più corretta e completa applicazione;
- h) semplificare l'applicazione della disciplina della delibera n. 247/04 per le connessioni tra imprese distributrici;
- i) sollecitare i soggetti interessati a formulare ipotesi in vista della definizione del CTS anche per i clienti MT con potenza contrattuale inferiore a 500 kW.

2 Disciplina vigente

- 2.1 Con la delibera n. 247/04, in materia di indennizzi automatici ai clienti finali e altre utenze alimentati in alta e media tensione con elevato numero di interruzioni per gli anni 2006 e 2007, l'Autorità ha completato le regole necessarie ad avviare la regolazione del numero di interruzioni a decorrere dal 2006. La regolazione del numero di interruzioni è stata introdotta con il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: Testo integrato della qualità), e si applica alle imprese distributrici con più di 5.000 clienti finali con almeno un cliente di maggiore dimensione.
- 2.2 La pubblicazione della delibera n. 247/04 è stata preceduta dall'invio di proposte da parte delle imprese distributrici aventi ad oggetto i requisiti tecnici degli impianti di utenza atti ad evitare che i guasti ivi originatisi provochino interruzioni che si riverberano sulla rete di distribuzione cui ha fatto seguito la consultazione dei soggetti interessati, avviata con il documento 22 luglio 2004 relativo a "Indennizzi automatici ai clienti del servizio elettrico alimentati in alta e media tensione con elevato numero annuo di interruzioni" (di seguito: documento per la consultazione 22 luglio 2004).
- 2.3 In sintesi, la regolazione del numero di interruzioni prevede che a decorrere dal 2006 i clienti finali e altre utenze alimentati in alta e media tensione che subiscono un numero di interruzioni senza preavviso lunghe, al netto di quelle escludibili, superiore allo standard specifico applicabile fissato dall'Autorità, hanno diritto ad ottenere indennizzi automatici dall'impresa distributtrice purchè attestino, mediante l'invio della dichiarazione di adeguatezza all'impresa distributtrice, che l'impianto di loro proprietà è conforme ai requisiti tecnici fissati dall'Autorità con la deliberazione 247/04.
- 2.4 L'invio della dichiarazione di adeguatezza all'impresa distributtrice oltre a dare diritto ai clienti a ottenere gli eventuali indennizzi automatici per le interruzioni che si riferiscono all'anno successivo quello di invio e seguenti, esenta i clienti finali e le altre utenze alimentati in media tensione dal versamento del CTS, sempre con decorrenza dall'anno successivo quello di invio. Il corrispettivo tariffario specifico è previsto a decorrere dal:

- 2007 per i clienti con potenza disponibile superiore a 500 kW (il corrispettivo è già stato fissato dall’Autorità con la stessa deliberazione 247/04);
 - 2008 per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW (il corrispettivo, da fissarsi con successivo provvedimento dell’Autorità, è proposto al successivo capitolo 6).
- 2.5 L’invio della dichiarazione di adeguatezza non costituisce obbligo per il cliente, il quale ha a disposizione tutti gli elementi tecnico/economici necessari a effettuare una corretta valutazione della convenienza ad adeguare i propri impianti ai requisiti tecnici fissati dall’Autorità.
- 2.6 Le imprese distributrici hanno la facoltà di effettuare controlli presso i clienti finali e le altre utenze che hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza allo scopo di verificare l’effettiva rispondenza dei loro impianti ai requisiti tecnici e, nel caso i cui il controllo evidenzia la non rispondenza dell’impianto ai requisiti tecnici dichiarati, possono revocare la dichiarazione di adeguatezza a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui viene effettuato il controllo.
- 2.7 Con riferimento ai clienti finali alimentati in media tensione, nel documento per la consultazione 22 luglio 2004, anche alla luce delle proposte e delle osservazioni preliminari pervenute dalle imprese distributrici, l’Autorità aveva proposto che tali clienti, per avere diritto agli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard specifici di continuità del servizio, avessero dovuto dotare i propri impianti di un dispositivo generale (DG) e di protezioni generali (PG) tarate secondo il criterio di selettività, in base alle indicazioni fornite dell’impresa distributtrice (requisiti strutturali).
- 2.8 Le proposte dell’Autorità furono ampiamente condivise dai soggetti consultati. Tuttavia la consultazione evidenziò che l’adeguamento ai requisiti tecnici richiesti sarebbe stato molto oneroso per i clienti dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) e fusibili. Questo tipo di impianto, infatti, è ampiamente diffuso nella fascia al di sotto dei 400 kW di potenza disponibile e non avrebbe dovuto essere modificato per clienti con bassa probabilità di causare guasti a terra nei propri impianti.
- 2.9 Alla luce di queste considerazioni l’Autorità ritenne opportuno introdurre requisiti semplificati per i soli clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW che rispettano tutti i seguenti requisiti:
- sono dotati di IMS e di fusibili;
 - sono dotati di un solo trasformatore MT/BT;
 - non hanno sviluppo di rete interna MT, che deve essere in cavo e di lunghezza massima pari a 20 m considerando la distanza tra il punto di consegna e il trasformatore MT/BT.
- 2.10 Per tali clienti i requisiti semplificati sono costituiti dalla stipula di un contratto con una impresa di manutenzione dotata di sistema di gestione della qualità certificato ai sensi della norma ISO 9001 da organismo accreditato che prevede:
- la manutenzione ordinaria semestrale relativa alla corretta conservazione e pulizia dei locali di consegna e degli impianti elettrici in essi contenuti;

- la manutenzione straordinaria elettromeccanica triennale dell'IMS e dei relativi fusibili;
- la tenuta del registro delle manutenzioni atto a certificare l'effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie sopra descritte.

2.11 Infine, la delibera 247/04 individua i soggetti abilitati alla effettuazione della dichiarazione di adeguatezza che, sia per i requisiti strutturali che per i requisiti semplificati, sono costituiti da:

- a) personale tecnico di impresa installatrice abilitata ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90); l'impresa installatrice deve essere abilitata per operare sugli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2 della legge n. 46/90);
- b) personale tecnico iscritto nell'elenco di una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura avente i requisiti per operare sugli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2 della legge n. 46/90, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000;
- c) responsabile tecnico del coordinamento dell'ufficio tecnico del cliente proprietario dell'impianto di utenza AT o MT, avente i titoli di studio previsti dall'articolo 3, lettere a) o b) della legge n. 46/90, tenuto conto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.

3 Ulteriore semplificazione dei requisiti per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW

Manutenzione delle cabine elettriche dei clienti MT

3.1 In seguito alla pubblicazione della deliberazione 247/04, presso gli Uffici dell'Autorità sono pervenute osservazioni scritte, anche da parte di associazioni rappresentative, volte a evidenziare come l'obbligo di avvalersi di impresa certificata all'esecuzione della manutenzione degli impianti elettrici e dotata di sistema di gestione della qualità certificato ai sensi della norma ISO 9001 da organismo accreditato:

- a) da una parte, possa comportare una inefficienza di gestione per i clienti dotati di IMS e fusibili che intendono adeguarsi ai requisiti semplificati dal momento che per il rilascio della dichiarazione di adeguatezza tali clienti, nella maggioranza dei casi, si rivolgono a imprese che, pur disponendo della necessaria abilitazione ai sensi della legge 46/90³, non sono certificate ai sensi della norma ISO 9001 per attività di progettazione e manutenzione di impianti elettrici: vi è quindi il rischio che i clienti dotati di IMS e fusibili che intendono adeguarsi ai requisiti semplificati si possano vedere costretti a rivolgersi a due imprese differenti, una per l'esecuzione della manutenzione e l'altra per il rilascio della dichiarazione di adeguatezza, con le suddette inefficienze di gestione;

³ L'abilitazione ai sensi della legge n. 46/90 è obbligatoria per l'esecuzione della manutenzione straordinaria, che è attualmente richiesta dalla delibera n. 247/04.

- b) dall'altra, non consente alle imprese che dispongono dell'abilitazione per l'effettuazione della manutenzione agli impianti elettrici ai sensi della legge 46/90, ma prive della certificazione ISO 9001 per la medesima attività, di effettuare la manutenzione negli impianti dei clienti dotati di IMS e fusibili che intendono adeguarsi ai requisiti semplificati, impianti da loro stesse progettati e realizzati.
- 3.2 Nel frattempo, come anticipato nell'introduzione, la situazione normativa al riguardo è mutata in seguito alla pubblicazione, da parte del CEI della Norma CEI 0-15 "Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali". Tale nuovo documento normativo si applica alle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali e ha lo scopo di fornire orientamenti sugli interventi necessari per mantenere le cabine MT/BT in stato di sicurezza ed efficienza tali da prevenire guasti che potrebbero, in particolare, influire negativamente sulla qualità del servizio elettrico pubblico. La nuova Norma CEI, pubblicata nell'aprile del 2006, ha quindi completato il panorama normativo in merito alle attività di manutenzione, fornendo anche un utile strumento (schede di manutenzione) che può essere impiegato allo scopo di formalizzare e registrare le attività manutentive.
- 3.3 In particolare, nell'ambito della suddetta Norma CEI 0-15 e ai fini dell'adeguamento ai requisiti semplificati, l'Autorità propone di considerare le schede di seguito elencate:
- a) Scheda F (esame del fabbricato), Scheda S (Sez. e Sez. sotto carico MT, Fusibili MT), Scheda QMT (Esame del quadro MT); Scheda TR – L (Esame del trasformatore in olio) oppure Scheda TR – S (Esame del trasformatore a secco) o in alternativa, in caso di presenza di interruttore a volume d'olio ridotto e protezione per la sola corrente di corto circuito:
- b) Scheda F (esame del fabbricato), Scheda IVOR (Interruttore a volume d'olio ridotto), Scheda QMT (Esame del quadro MT); Scheda TR – L (Esame del trasformatore in olio) oppure Scheda TR – S (Esame del trasformatore a secco).
- 3.4 L'Autorità ritiene quindi che le attività di manutenzione espletate secondo le modalità e tempistiche stabilite in detta Norma CEI 0-15, nonché refertate a mezzo di opportuno registro costituito dalle schede di manutenzione contenute nella medesima Norma CEI 0-15, diano piena garanzia di impianto ben mantenuto sia nei confronti dei clienti sia nei confronti delle imprese distributrici, dal momento che l'attività di manutenzione sugli impianti costituiti da IMS e fusibili verrebbe effettuata proprio dalle imprese che li hanno progettati e realizzati, e secondo modalità omogenee, correttamente definite e formalizzate.
- 3.5 Per la ragioni sopraccitate, tale estensione dovrebbe comportare una maggiore efficienza sia di natura procedurale che economica per i clienti dotati di IMS e fusibili, che potrebbero così rivolgersi ad una sola impresa per entrambe le attività di manutenzione e di rilascio della dichiarazione di adeguatezza. Dovrebbe, in conseguenza di ciò, e nel perseguimento degli obiettivi indicati dall'Autorità, comportare un più rapido adeguamento degli impianti e, di conseguenza, un miglioramento della continuità del servizio, con benefici per tutti i clienti, inclusi quelli alimentati in bassa tensione connessi alle linee cui siano derivati gli impianti

dei clienti dotati di IMS e fusibili che hanno deciso di adeguare i propri impianti ai requisiti tecnici semplificati.

- 3.6 A seguito di quesiti pervenuti, l'Autorità ritiene inoltre opportuno rimarcare che le attività di manutenzione sulle cabine MT/BT (e più in generale sugli impianti di utenza connessi alle reti di distribuzione a qualsiasi livello di tensione) hanno notevoli riflessi sulla qualità del servizio offerto dalle reti di distribuzione stesse, e sono comunque da espletare secondo le modalità e le scadenze previste dalle norme vigenti, non solo sugli impianti di utenza dotati di IMS con fusibili, ma sugli impianti di utenza nella loro generalità. Come caso particolare, sugli impianti dotati di IMS con fusibili, la corretta manutenzione, registrata secondo le modalità sopra definite, costituisce uno dei requisiti semplificati necessari per accedere agli indennizzi automatici definiti dalla 247/04.

Spunti per la consultazione

- Q.1** *Si ritengono sufficienti le previsioni circa le schede di manutenzione da utilizzare?*
- Q.2** *Si ritengono necessarie ulteriori attività manutentive sulle cabine MT/BT di utenze rientranti nei requisiti semplificati?*

Taglia massima del trasformatore MT/BT e lunghezza del cavo a valle del punto di consegna

- 3.7 Poiché l'eventuale presenza di un trasformatore di taglia eccedente i 400 kVA, pur inserito in un impianto dotato dei requisiti semplificati, è potenzialmente in grado di causare problemi di selettività rispetto alle protezioni di linea anche in relazione a sovracorrenti di fase (sovraccarichi), si ritiene opportuno introdurre quale ulteriore requisito il vincolo di 400 kVA quale taglia massima del trasformatore oltre al vincolo esistente circa la massima potenza disponibile del cliente (<400 kW).
- 3.8 Si propone inoltre che il vincolo riguardante la lunghezza limite del cavo di collegamento tra il punto di consegna e l'IMS (discriminante circa la significatività della rete MT interna) debba essere riferito alla distanza tra il punto di installazione dell'IMS con fusibili e il trasformatore MT/BT⁴.

Spunti per la consultazione

- Q.3** *Si ritiene che debbano essere tenute in considerazione altre tipologie impiantistiche riconducibili ai requisiti semplificati?*

⁴ Si chiarisce che le dichiarazioni di adeguatezza già inviate alla data della pubblicazione del presente documento, seppur riferite a impianti rientranti nei requisiti semplificati ma non nell'ulteriore vincolo della potenza nominale del trasformatore inferiore ai 400 kVA rimangono valide.

Adeguamento degli impianti di utenza MT posti su palo e in cabine MT/BT in elevazione

- 3.9 In caso di impianti di utenza con consegna direttamente agli amari di linea MT costituiti da:
- a) un unico trasformatore MT/BT di potenza nominale inferiore a 400 kVA su palo e misura in BT, o da
 - b) cabina in elevazione (qualunque sia la potenza di trasformazione MT/BT installata) con trasduttori di misura collegati su parti di impianto di proprietà del cliente,
- l'adeguamento strutturale è ostacolato dagli elevati costi da sostenere per dotare gli impianti stessi di DG e PG e, soprattutto per i posti di trasformazione su palo, dalle ingenti spese necessarie in termini di opere civili. Tali costi di intervento risulterebbero particolarmente elevati per questa categoria di utenti, in rapporto al valore della complessiva sezione MT e di trasformazione, che consta di un piccolo trasformatore MT/BT, di taglia non eccedente i 100 kVA, posto su un palo e direttamente alimentato dalla linea aerea MT dell'impresa distributrice.
- 3.10 In particolare, circa la quota di impianti di utenza MT costituiti da posti di trasformazione su palo, si osserva come l'adeguamento strutturale risulti difficilmente praticabile per le implicazioni in termini di opere civili necessarie. Altrettanto impraticabile risulta essere l'applicazione di provvedimenti di tipo manutentivo a simili impianti, per i quali non sono previste specifiche prescrizioni nella Norma CEI 0-15.
- 3.11 Si ritiene opportuno favorire il passaggio degli impianti di simili tipologie alla competenza dell'impresa distributrice, mediante il passaggio del cliente da consegna MT a consegna BT, onde permettere l'esercizio e la manutenzione di simili impianti secondo criteri omogenei a quelli in essere per le rimanenti postazioni di trasformazione sui palo già oggi di pertinenza del distributore (in numero ben maggiore). L'eliminazione delle consegne MT su palo avrebbe sicuramente effetti positivi in termini di continuità del servizio (anche alla luce del fatto che tali impianti sono concentrati prevalentemente in regioni del Sud con livelli di continuità del servizio ancora largamente migliorabili) e potrebbe avere ulteriori effetti positivi anche in termini di sicurezza.
- 3.12 In tale prospettiva va sottolineato che attualmente la tariffa per i clienti BT con potenza disponibile fino a 100 kW è mediamente più vantaggiosa di quella per i clienti MT della stessa potenza e con misura sulla sezione MT. Tale convenienza può essere anche dell'ordine del 10% della spesa annua per energia elettrica (al netto delle tasse), senza considerare il contributo pagato per l'intervento di trasferimento in BT del punto di consegna.
- 3.13 Il provvedimento CIP n. 42/86, a oggi vigente, non reca esplicite norme per i contributi di allacciamento dovuti dai clienti MT che richiedano di trasformare in BT il proprio punto di consegna dell'energia elettrica. L'Autorità ritiene opportuno integrare il provvedimento CIP n. 42/86 prevedendo norme specifiche per tali richieste e definendo i contributi dovuti dai clienti MT che richiedano il trasferimento in BT del punto di consegna dell'energia elettrica, qualora l'impresa distributrice non disponga di una cabina di trasformazione MT/BT nel raggio di 200 metri dal punto di consegna di cui è richiesto il trasferimento in BT del punto di

consegna. Per le richieste relative a punti di consegna nel raggio di 200 metri di una cabina MT/BT dell'impresa distributrice si applica la quota distanza di cui al Titolo II, lettera A, punto 2.a del provvedimento CIP n. 42/86.

- 3.14 Similmente a quanto indicato al punto 3.11, anche per gli impianti costituiti da cabina in elevazione con trasduttori di misura collegati su parti di impianto di proprietà dell'utente, si ritiene opportuno favorire il passaggio alla competenza dell'impresa distributrice, mediante il passaggio del cliente da consegna MT a consegna BT, almeno per quella quota di impianti contraddistinti da una potenza disponibile ridotta (indicativamente, inferiore a 100 kW). Oltre tale soglia di potenza, si ritiene possibile invece indirizzare gli utenti verso un adeguamento strutturale del complessivo impianto (anche con le semplificazioni proposte nel successivo cap. 4), che preveda il mantenimento della consegna in MT, e la ridefinizione dei confini funzionali dell'impianto stesso a valle dei dispositivi di misura.
- 3.15 In attesa di tali adeguamenti normativi circa il trasferimento in BT dei punti di consegna MT per impianti con consegna su palo o in cabina di elevazione di limitata potenza, si chiarisce che il sistema definito dalla delibera n. 247/04 non si applica a queste fattispecie di impianti di utenza.

Spunti per la consultazione

- Q.4** *Si condividono le proposte per l'eliminazione delle consegne MT su palo? Considerando che l'impianto di consegna MT su palo è stato già pagato dal cliente attraverso il contributo di allacciamento e che il lavoro di trasformazione in BT del punto di consegna è di lieve entità, si condivide l'ipotesi di prevedere solo un diritto fisso per questo tipo di richieste?*
- Q.5** *Osservando che gli impianti di cui alla lettera b) del punto 3.9 danno luogo a situazioni promiscue che non consentono la separazione delle responsabilità in merito all'attribuzione dei guasti (la misura ed i relativi riduttori sono di proprietà del distributore ed inseriti nel sistema di sbarre di proprietà del cliente, al pari della cabina stessa), quali potrebbero essere le modalità tecniche più opportune per conseguire l'adeguamento di tali impianti a costi contenuti?*
- Q.6** *Si ritiene congruente la scelta del livello di 100 kW di potenza disponibile per discriminare gli impianti, costituiti da cabina in elevazione con trasduttori di misura collegati su parti di impianto di proprietà dell'utente, di cui favorire il trasferimento in BT del punto di consegna?*

4 Soluzioni di adeguamento strutturale semplificato per impianti con IMS e fusibili

- 4.1 A seguito di numerose sollecitazioni pervenute, e osservando che la tipologia impiantistica rientrante nei requisiti semplificati risulta assolutamente prevalente nel panorama nazionale dal punto di vista quantitativo, l'Autorità ritiene auspicabile che tali impianti possano essere adeguati da un punto di vista strutturale. Tale possibile

adeguamento strutturale consiste nel dotare gli impianti stessi di protezioni contro il guasto a terra che assicurino un intervento selettivo rispetto alle protezioni di rete⁵.

- 4.2 Le informazioni a oggi pervenute circa l'adeguamento degli impianti rientranti nei requisiti semplificati indicano che solo una quota ridotta di clienti ha scelto la via dell'adeguamento strutturale, anche a causa dei costi da sostenere per dotare gli impianti stessi di DG e PG oggi necessarie. Tali costi di intervento risulterebbero particolarmente elevati per questa categoria di utenti, in rapporto al valore della complessiva sezione MT e di trasformazione, che consta appunto di un solo trasformatore MT/BT, di taglia non eccedente i 400 kVA, ma spesso assai più ridotta.
- 4.3 Da un confronto internazionale emerge che per i clienti con impianti MT di ridotte dimensioni siano disponibili e effettivamente impiegate soluzioni tecniche più economiche di quelle attualmente previste per le connessioni, di pari potenza, a livello nazionale.
- 4.4 Pertanto, si ritiene opportuno esperire ogni tentativo di consentire l'adeguamento strutturale degli impianti a oggi rientranti nei requisiti semplificati a costi il più possibile contenuti, onde indirizzare opportunamente i clienti verso scelte che risultino virtuose e durature per la qualità del servizio assicurata dal sistema nel suo complesso.
- 4.5 Nell'ambito del gruppo di lavoro GdL CEI 136, è attualmente in fase di discussione la possibilità di impiegare, quale soluzione semplificata di connessione alle reti a neutro compensato per impianti di tipologia analoga a quella ricompresa nei requisiti semplificati, una apparecchiatura composta da un IMS con fusibili, dotata di protezione contro i guasti a terra costituita da relè di massima corrente omopolare alimentato da apposito trasformatore di corrente (TA) toroidale. Tale soluzione avrebbe un costo di investimento sensibilmente minore a quello richiesto per l'adeguamento strutturale con DG+PG.
- 4.6 Alla luce di quanto attualmente in discussione presso il GdL CEI 136 per quanto riguarda i clienti connettendi, osservando le prestazioni garantite dall'impiego di fusibili per la protezione contro le sovracorrenti (contenimento della corrente di guasto per effetto della capacità di limitazione dei fusibili, con conseguenti minori ripercussioni a detrimento della qualità del servizio), l'Autorità ritiene opportuno indagare sulla effettiva possibilità di utilizzo di un simile componente anche per i clienti già connessi, in relazione ai vantaggi economici che ne deriverebbero in termini di minori costi di adeguamento strutturale.
- 4.7 La soluzione di adeguamento strutturale semplificato tramite IMS con fusibili, dotata di protezione contro i guasti a terra costituita da relè di massima corrente omopolare, qualora adottata, avrebbe due ordini di vantaggi:

⁵ Da informazioni sommariamente raccolte, risulta che solo una minima parte degli IMS attualmente installati presso gli impianti di utenza siano idonei a essere equipaggiati con protezioni contro il guasto a terra. L'adeguamento strutturale degli impianti oggi rientranti nei requisiti semplificati consisterebbe quindi, nella maggioranza dei casi, nella sostituzione dell'IMS esistente con un nuovo IMS dotato di protezioni contro il guasto a terra.

- a) dal punto di vista della qualità del servizio, comporterebbe un miglioramento delle prestazioni della rete dal momento che l'intervento del fusibile in caso di guasto polifase genera ridotti buchi di tensione e può contribuire alla riduzione delle interruzioni brevi e transitorie, in virtù delle già citate capacità di limitazione dei fusibili⁶;
 - b) potrebbe in prospettiva divenire la soluzione di riferimento per le reti esercite a neutro compensato, mentre la soluzione che prevede la semplice manutenzione periodica di tali impianti potrebbe essere considerata, sulla stessa tipologia di reti, transitoria nell'arco di quattro-cinque anni (il tempo necessario a permettere il completamento del passaggio a neutro compensato⁷), rimanendo invece una soluzione praticabile sulle reti a neutro isolato.
- 4.8 L'Autorità invita il CEI a valutare l'esigenza di aggiornamento delle norme tecniche necessarie alla specificazione di soluzioni industrializzabili adeguate al sistema distributivo elettrico italiano, e a valutare l'opportunità di prevedere tale soluzione anche per le nuove connessioni.

Spunti per la consultazione

Q.7 *Si considera praticabile la soluzione di adeguamento tramite IMS con fusibili, dotata di protezione contro i guasti a terra costituita da relè di massima corrente omopolare?*

5 Chiarimenti e semplificazioni circa l'applicazione della disciplina vigente

Chiarimenti sull'applicazione del corrispettivo tariffario specifico (CTS)

- 5.1 La disciplina vigente prevede che i clienti finali e le altre utenze MT che non rispettino i requisiti tecnici o non abbiano inviato all'impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza sono tenuti a versare un corrispettivo tariffario specifico CTS a decorrere:
- a) dall'1 gennaio 2007 per i clienti finali e le altre utenze MT con potenza disponibile superiore a 500 kW;
 - b) dall'1 gennaio 2008 per i clienti finali e le altre utenze MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW.
- 5.2 Sono giunte presso gli Uffici dell'Autorità alcune richieste di chiarimento relative alle modalità di applicazione del CTS in relazione alla data di invio della dichiarazione di adeguatezza e agli eventuali controlli effettuati dall'impresa distributrice. Come noto, la dichiarazione di adeguatezza, ai fini degli indennizzi, ha

⁶ Inoltre, il fusibile costituisce la protezione più adeguata per impianti costituiti prevalentemente dalla sezione di trasformazione MT/BT.

⁷ Risulta che un buon numero di imprese distributrici italiane si stia orientando verso l'esercizio dei sistemi a neutro compensato, che consente notevoli vantaggi in termini di continuità del servizio, per la maggiore probabilità di auto-estinzione dei guasti, minori sollecitazioni sugli isolamenti, più agevole dimensionamento degli impianti di terra delle cabine secondarie, etc.

effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di invio all'impresa distributrice, indipendentemente dal giorno dell'anno in cui è stata inviata. Il chiarimento richiesto riguarda l'applicabilità di una analoga regola al CTS, in altre parole al fatto che il cliente debba continuare a versare all'impresa distributrice il CTS, qualora applicabile, dal momento dell'invio della dichiarazione di adeguatezza fino alla fine dello stesso anno. Poichè la dichiarazione di adeguatezza certifica la piena rispondenza degli impianti del cliente ai requisiti tecnici, strutturali o semplificati, si propone che il versamento del CTS, qualora applicabile, venga sospeso quando il cliente invia la dichiarazione di adeguatezza all'impresa distributrice, con la possibilità che il cliente torni nuovamente a versarlo nel caso in cui l'impresa distributrice effettui un controllo e questo dia esito negativo.

- 5.3 Si consideri ad esempio un cliente con potenza disponibile pari a 600 kW che invii per la prima volta la dichiarazione di adeguatezza l'11 aprile del 2007. Tale cliente avrà diritto agli eventuali indennizzi automatici per le interruzioni che subirà a partire dal 2008. Per quanto riguarda il CTS, in base alle proposte sopra formulate, dovrà versarlo per il solo periodo 1 gennaio 2007 – 11 aprile 2007 e non per tutto il 2007. Si supponga ora che il 15 ottobre 2007 l'impresa distributrice effettui un controllo presso il cliente. Se il controllo ha esito positivo il cliente continua a non versare il CTS. Se il controllo ha esito negativo il cliente inizierà a versare il CTS con decorrenza 15 ottobre 2007 fino all'invio di una nuova dichiarazione di adeguatezza, venendo nel frattempo meno anche il diritto all'ottenimento degli indennizzi automatici, qualora dovuti. Alla luce di quanto esposto si propone che il CTS venga fatturato con il criterio del “*pro-quota giorno*”.

Chiarimenti sui clienti che passano dal mercato vincolato al mercato libero

- 5.4 Ai fini del calcolo delle penalità e degli indennizzi la disciplina vigente prevede che il contratto di trasporto del cliente sia rimasto in vigore per l'intero anno cui si riferiscono le interruzioni. A tal fine si precisa che, ai fini della disciplina di applicazione della delibera n. 247/04, il passaggio dal mercato vincolato al mercato libero (o viceversa) non può essere considerato una interruzione del contratto di trasporto: dunque, in tale evenienza, il contratto di trasporto dovrà essere considerato rimasto in vigore per l'intero anno (1 gennaio – 31 dicembre).

Chiarimenti sui punti di emergenza

- 5.5 Al fine di garantire una maggiore continuità del servizio, è stata segnalata come prassi comune presso alcuni distributori accordare ai clienti con particolari esigenze la disponibilità di più punti di consegna. Di conseguenza, si è riscontrata la presenza di clienti che dispongono di più punti di consegna, dei quali uno (o più) destinati alla alimentazione ordinaria del cliente medesimo (per brevità, nel seguito detti Punti di Consegna Ordinari, PDCO) e uno (o più) destinati alla alimentazione di emergenza (cioè alla alimentazione temporanea del medesimo cliente in caso di indisponibilità della alimentazione ordinaria, per brevità, nel seguito detti Punti di Consegna in Emergenza, PDCE).
- 5.6 In tali casi, possono verificarsi le seguenti condizioni:

- a) PDCE la cui potenza disponibile è pari alla potenza disponibile a mezzo dei relativi PDCO;
- b) PDCE la cui potenza disponibile è inferiore alla potenza disponibile a mezzo dei relativi PDCO; in questo secondo caso, si ha una quota di potenza non coperta dai PDCE, detta potenza eccedente.
- 5.7 In conseguenza a quanto delineato al punto precedente, possono verificarsi, circa le interruzioni lunghe senza preavviso e i relativi indennizzi automatici, le seguenti fattispecie (nell'ipotesi che sia i PDCO che i PDCE siano adeguati ai requisiti⁸):
- a) Caso di cliente la cui potenza disponibile a mezzo dei PDCE è pari alla potenza disponibile a mezzo dei relativi PDCO:
- interruzione della fornitura sui PDCO senza contestuale interruzione sui PDCE: queste interruzioni non vengono conteggiate ai fini della verifica dello standard, in quanto si ritiene che il cliente abbia provveduto a dotarsi di idonei dispositivi in grado di commutare i propri carichi da PDCO a PDCE senza che essi siano soggetti a interruzioni lunghe;
 - interruzione della fornitura sui PDCO con contestuale interruzione sui PDCE: queste interruzioni vengono conteggiate ai fini della verifica dello standard.
- b) Caso di cliente la cui potenza disponibile a mezzo dei PDCE è inferiore alla potenza disponibile a mezzo dei relativi PDCO:
- interruzione della fornitura sui PDCO senza contestuale interruzione sui PDCE: queste interruzioni vengono conteggiate ai fini della verifica dello standard; in caso di superamento dello standard concorrono al calcolo dell'indennizzo in misura proporzionale alla potenza eccedente, in quanto si ritiene che, per la quota coperta dai PDCE, il cliente abbia provveduto a dotarsi di idonei dispositivi in grado di commutare i propri carichi da PDCO a PDCE senza che essi siano soggetti a interruzioni lunghe;
 - interruzione della fornitura sui PDCO con contestuale interruzione sui PDCE: queste interruzioni vengono conteggiate ai fini della verifica dello standard.
- 5.8 In ogni caso, le eventuali interruzioni che interessino i soli PDCE senza contestuale interruzione sui relativi PDCO non rilevano ai fini della verifica dello standard, come pure le interruzioni che interessino PDCE non adeguati ai fini della delibera 247/04. Si chiarisce peraltro che, essendo i PDCE non in tensione nell'ordinario esercizio, ad essi non può essere applicato il CTS nel caso non risultino adeguati ai requisiti fissati dalla delibera n. 247/04.

Chiarimenti sulle soluzioni costruttive per dispositivo generale e protezioni generali

- 5.9 La delibera n. 247/04 prevede che il Dispositivo Generale (DG) sia realizzato mediante un sistema composto da un sezionatore e un interruttore o mediante un interruttore di tipo estraibile.

⁸ I punti di consegna di emergenza (PDCE) sono in genere afferenti a impianti MT di elevata potenza in cui è più probabile che siano già installati i requisiti tecnici previsti dalla delibera n. 247/04.

- 5.10 Si chiarisce che ai fini della dichiarazione di adeguatezza sono ammesse anche apparecchiature integrate che svolgano entrambe le funzioni di sezionatore e di interruttore.

Chiarimenti su alcuni casi particolari e sul passaggio da neutro isolato a neutro compensato

- 5.11 In occasione del passaggio da neutro isolato a neutro compensato le imprese distributrici inviano ai clienti relativa comunicazione contenente, tra l'altro, la richiesta di rivedere le tarature delle proprie protezioni generali (PG) per renderle congruenti con il nuovo assetto di rete⁹.
- 5.12 Si ritiene opportuno chiarire che ai fini dell'adeguamento alla delibera n. 247/04, le protezioni generali dovranno essere sostituite o integrate, qualora ciò fosse necessario a conseguire le prestazioni richieste dal nuovo assetto di rete (neutro compensato), con particolare riferimento alla necessità di installare opportuni relè e TA omopolare (a volte non già presente su alcune tipologie di impianto).
- 5.13 Nel caso specifico di impianti esistenti protetti con IMS e fusibili non rientranti nei requisiti semplificati (per esempio in quanto aventi trasformatori di taglia superiore a quella massima prevista per tali requisiti), si chiarisce che ai fini dell'adeguamento alla delibera n. 247/04 questi impianti possono considerarsi adeguati solo qualora vengano dotati di DG e PG o di requisiti strutturali con soluzione semplificata (vd precedente cap. 4).

Semplificazioni per i punti di consegna ad altre imprese distributrici

- 5.14 La delibera n. 247/04 prevede che gli standard sul numero massimo di interruzioni siano applicati anche in relazione ai punti di interconnessione tra imprese distributrici. Considerando l'evoluzione di tali punti di interconnessione, l'Autorità ha indicato la possibilità che le imprese distributrici possano raggiungere accordi bilaterali al fine di semplificare il calcolo delle penalità e degli indennizzi, limitatamente a tali punti.
- 5.15 Sono state segnalate esigenze di natura tecnica che suggeriscono di rinviare a successivi approfondimenti l'applicazione della disciplina della delibera n. 247/04 ai punti di interconnessione tra imprese distributrici (per esempio, la distinzione tra punti di scambio, punti di emergenza e punti di consegna). Tali approfondimenti permetteranno anche di rivedere il meccanismo vigente di esclusione delle interruzioni per mancata alimentazione a monte dal numero di interruzioni

⁹ Si fa presente che, per quanto riguarda Enel distribuzione, è stata recentemente emanata la V edizione del documento DK 5600 che prevede una semplificazione a favore dei clienti con impianti interni complessi, che comporta un minor numero di casi in cui è necessario prevedere la protezione direzionale di terra. Tale nuova edizione del documento permette anche un più agevole dimensionamento dei trasformatori amperometrici di fase. Tali semplificazioni sono applicabili non solo alle nuove connessioni, ai rifacimenti e all'adeguamento in occasione di cambio di stato del neutro, ma anche ai fini dell'adeguamento degli impianti alla delibera n. 247/04.

conteggiate ai fini della valutazione del rispetto dello standard annuo sul massimo numero di interruzione per i clienti finali.

- 5.16 Pertanto si propone di sospendere provvisoriamente, almeno fino a tutto il 2007, l'applicazione della regolazione del numero massimo di interruzioni ai punti di interconnessione tra imprese distributrici.

Semplificazione per le nuove connessioni

- 5.17 La delibera n. 247/04 si applica a tutti i clienti MT. I clienti che richiedono la connessione alla reti MT devono predisporre i propri impianti in modo conforme alle regole tecniche di connessione predisposte dalle imprese distributrici¹⁰. Dal momento che è stato fatto osservare che, in alcuni casi particolari, il solo rispetto di quanto indicato dalle regole tecniche di connessione delle imprese distributrici potrebbe non essere sufficiente a soddisfare i requisiti richiesti dalla delibera n. 247/04, si propone di stabilire che per i clienti connessi dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esito alla presente consultazione, i relativi impianti siano da ritenere comunque adeguati ai fini della delibera n. 247/04. Per i medesimi clienti, non vi è alcuna necessità di produrre una dichiarazione di adeguatezza, essendo a tal fine sufficiente la documentazione progettuale allegata alla dichiarazione di conformità (ai sensi della legge n. 46/90). Tale documentazione progettuale deve contenere esplicito riferimento al rispetto delle prescrizioni del distributore, nonché ai valori di taratura impostati sulle protezioni (PG) in congruenza ai valori comunicati dal distributore stesso.

Spunti per la consultazione

- Q.8** *Si ritengono necessarie ulteriori previsioni circa i punti di consegna in emergenza? Quali altre particolari fattispecie di punti di consegna potrebbero essere esonerati dal CTS in caso di mancato adeguamento?*
- Q.9** *Quali criteri e modalità si suggeriscono per il trasferimento dall'impresa distributtrice alimentante all'impresa distributtrice sottesa della quota parte degli indennizzi, pagati dall'impresa sottesa ai propri ai clienti finali, relativa alle interruzioni sul punto di interconnessione tra le due imprese distributrici, in vista della rimozione dell'esclusione di tali interruzioni dalla verifica degli standard sul numero massimo di interruzioni all'anno a decorrere dal terzo periodo di regolazione?*
- Q.10** *Si suggeriscono altre semplificazioni alla disciplina vigente?*

¹⁰ In prospettiva, le regole tecniche delle imprese distributrici dovrebbero essere conformate a una regola-tipo, predisposta dal CEI e approvata dall'Autorità, secondo gli orientamenti espressi dall'Autorità nel documento per la consultazione 1 agosto 2005.

6 Orientamenti circa la definizione del CTS per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW

- 6.1 La delibera n. 247/04 ha definito il CTS per i clienti MT con potenza disponibile superiore a 500 kW, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2007. Per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW, è stabilito che il CTS entrerà in vigore dal 2008 (terzo periodo di regolazione) ma non sono ancora definiti né la struttura né il livello del CTS per questo tipo di clienti.
- 6.2 Va rammentato che il CTS, da un punto di vista economico, svolge una doppia funzione:
- a) dal punto di vista del sistema, rappresenta la quota di costi indotti sul sistema dai clienti MT con impianti non adeguati (tali clienti sono nelle condizioni potenziali di introdurre nel sistema delle interruzioni);
 - b) dal punto di vista del cliente, costituisce un'alternativa economica (costo annuo) all'investimento di adeguamento (o nel caso di clienti con impianti di minore complessità, al costo annuo del servizio di manutenzione dei propri impianti).
- Va rammentato inoltre che il CTS pagato dai clienti con impianti non adeguati costituisce un ricavo per l'impresa distributrice fino a un tetto massimo (1% dei ricavi attribuibili alla tipologia di clienti di media tensione); oltre tale tetto, gli ammontari versati dai clienti sono girati dalle imprese distributrici al fondo per gli oneri della continuità del servizio gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 6.3 Dal momento che per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW il CTS entrerà in vigore dal terzo periodo di regolazione, è opportuno considerare che l'Autorità ha da una parte affermato l'intenzione di procedere alla regolazione delle interruzioni brevi e dall'altra ha predisposto le condizioni perché ciò possa avvenire anche a livello di singolo cliente MT (introducendo dal 2006 l'obbligo di registrazione delle interruzioni brevi in assetto reale di rete MT).
- 6.4 Le interruzioni brevi sono soggette a monitoraggio da parte dell'Autorità. I dati disponibili (2002-2005, vd tabella 1) evidenziano nel 2005 un arresto del lieve miglioramento delle brevi registrato negli anni precedenti. L'effetto dell'automazione (trasformazione di interruzioni lunghe in interruzioni brevi) sembra compensare l'effetto di introduzione della bobina di Petersen (abbattimento delle brevi dovute a guasti monofase a terra¹¹).

Tabella 1 – numero medio di interruzioni lunghe e brevi per cliente

	2002	2003	2004	2005
Interruzioni lunghe *	2,8	2,7	2,5	2,3
Interruzioni brevi	6,7	6,4	5,8	5,8
Totale	9,5	9,1	8,3	8,1

* escluse, nel 2003, interruzioni per blackout e distacchi programmati

¹¹ L'esercizio della rete MT a neutro compensato potrebbe portare benefici ben maggiori in termini di riduzioni delle interruzioni lunghe e brevi dovute a guasto monofase a terra, se venisse sfruttata – come in altri Paesi europei – la possibilità di mantenere la rete in esercizio anche in condizioni di guasto, per una durata predeterminata.

- 6.5 Il confronto internazionale, seppure ostacolato dalla diversità delle regole di registrazione, evidenzia che questa è un'area di criticità della rete italiana rispetto agli altri Paesi membri UE nei quali sono disponibili dati sulle interruzioni brevi¹². In particolare, sono fonti di difficoltà di comparazione le diverse regole utilizzate in caso di sequenze di interruzioni brevi: la regola utilizzata in Italia (si contano due interruzioni distinte se la distanza temporale è superiore a 3 minuti) è molto più “stringente” di quella utilizzata per esempio in Gran Bretagna o in Francia.
- 6.6 Alla luce dei dati disponibili, l’Autorità conferma l’intenzione di procedere alla regolazione anche del numero delle brevi dal III periodo di regolazione e sollecita i soggetti interessati a far pervenire proposte e osservazioni in merito a due possibili alternative:
- a) regolazione delle interruzioni brevi con meccanismi di tipo zonale (per esempio, per ambiti o per esercizi) collegati al valore *medio* del numero di interruzioni brevi per cliente e orientati alla riduzione generalizzata del numero di tali interruzioni;
 - b) regolazione delle interruzioni brevi con meccanismi di tipo individuale, per singolo cliente MT, collegati al valore *massimo* del numero di interruzioni brevi per cliente e orientati al contenimento dei casi in cui tali interruzioni sono eccessivamente numerose.
- Le osservazioni che perverranno in merito alle ipotesi suddette saranno tenute in considerazione ai fini della predisposizione delle proposte dell’Autorità per la disciplina della continuità del servizio nel terzo periodo di regolazione. Si sollecitano proposte anche per la definizione di regole relative a sequenze di interruzioni (lunghe e brevi).
- 6.7 Tornando al tema della definizione del CTS per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW, bisogna notare che la presenza di clienti con impianti non adeguati contribuisce alla possibilità di verificarsi delle interruzioni brevi (non solo delle lunghe). In questo quadro, l’Autorità è orientata a confermare l’attuale struttura e livelli del CTS anche per clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW, in modo che esso possa fungere da elemento incentivante per i clienti all’adeguamento strutturale che contribuisce al miglioramento della continuità del servizio in termini di minor numero di interruzioni lunghe e brevi.

Spunti per la consultazione

- Q.11** *Quali delle due alternative presentate per la regolazione delle interruzioni brevi appare preferibile e per quali motivi?*
- Q.12** *Quali regole si suggerisce di adottare in caso di sequenze di interruzioni brevi e lunghe per il terzo periodo di regolazione?*
- Q.13** *Si sollecitano i soggetti interessati a formulare ipotesi in vista della definizione del CTS anche per i clienti MT con potenza contrattuale inferiore o uguale a 500 kW, tenendo conto della possibilità di introdurre meccanismi di regolazione delle interruzioni brevi.*

¹² Si veda il 3° Rapporto di Benchmarking della qualità del servizio elettrico, disponibile (in inglese) nei siti internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) e del Ceer (www.ceer-eu.org).